

CAMERA DEI DEPUTATI N. 172

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per il patrocinio dei non abbienti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli innumerevoli problemi sollevati dall'iniziativa del Governo Craxi e dal Ministro Visentini per garantire una adeguata giustizia fiscale sono all'attenzione di quelle correnti ideali che intendono stabilire un rapporto più moderno tra la fiscalità e i suoi effetti economici, sociali e culturali. In particolare emerse nel dibattito parlamentare il grave ritardo della legislazione tributaria rispetto alle professioni vecchie e nuove. Ora, mentre per le nuove professioni il ritardo è facilmente comprensibile, per antiche professioni come quella di avvocato, l'apparire di nuovi obblighi tributari sembrò ad un certo punto in contrasto con la deontologia professionale.

Lo scopo di questa proposta è proprio quello di evitare questa contrapposizione, valorizzando nella deontologia professionale proprio quelle funzioni, come il gratuito patrocinio, che rischiano altrimenti di essere sacrificate anche nei valori ispiratori dalla Carta costituzionale.

La qualificazione delle funzioni pubbliche nella riforma dello Stato sociale non esaurisce gli obblighi dell'individuo verso la solidarietà sociale.

È partendo da questa convinzione che l'avvocato Giancarlo Ghidoni del Foro di Bologna si è fatto protagonista di una discussione che ha informalmente coinvolto anche numerosi parlamentari ed ha prodotto questa proposta di legge.

Gli avvocati e i procuratori istituzionalmente chiamati a difendere gli imputati poveri potrebbero con questa iniziativa vedere finalmente realizzato il dettato della Costituzione (articolo 24, terzo comma), il quale stabilisce:

« Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ».

Attualmente la difesa dei « poveri », ai quali viene unicamente garantito un difensore d'ufficio che deve prestare la sua opera gratuitamente, è regolata dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio), il quale afferma all'articolo 1:

« Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori ».

Detto principio viene rafforzato dall'articolo 4 delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura penale che afferma:

« La difesa d'ufficio è gratuita soltanto per gli imputati che si trovano nelle condizioni per cui è ammesso il patrocinio gratuito; negli altri casi il difensore d'ufficio ha diritto all'onorario da parte dell'imputato ».

Inoltre, la parte finale del primo comma dell'articolo 128 del codice di procedura penale aggiunge:

« La nomina del difensore d'ufficio s'intende revocata tosto che l'imputato sia assistito o rappresentato da un difensore di fiducia ed è pure revocato il beneficio del patrocinio gratuito, che sia pure concesso ».

L'insieme di queste leggi presentano aspetti di incostituzionalità perché violano il principio d'uguaglianza e non permettono al « povero » il diritto di scegliersi un difensore di fiducia. Chi ha mezzi o li può reperire lecitamente o illecitamente, si sceglie un difensore di fiducia, mentre il « povero » rimane, di fatto, senza difesa.

In materia civile l'istituto, sicuramente imperfetto e farraginoso, ha una qualche applicazione, mentre in sede penale è assolutamente desueto.

Non esistono statistiche in merito al gratuito patrocinio che sembra previsto solo sulla carta.

L'istituto centrale di statistica ugualmente non rileva il dato, così come non rileva quanti imputati sono difesi da un difensore d'ufficio.

D'altronde lo stesso Istituto centrale di statistica ugualmente non rileva quanti, dei circa 300.000 imputati che ogni anno vengono giudicati, presentano denuncia fiscale.

Del resto, dei circa 130.000 condannati ogni anno 35.000 sono imputati di delitti contro il patrimonio e 5.000 contro l'economia e la fede pubblica il che fa presupporre siano o cittadini privi di mezzi o privi di reddito lecito.

Alcuni imputati, spinti dalla necessità di essere difesi, pur essendo « poveri », si rivolgono a persone che hanno un reddito lecito, altri invece ricorrono a fonti illecite:

perché sono già o vengono inseriti in una qualche associazione criminosa;

perché ricevono solidali aiuti da « amici » o correi ai quali all'occasione restituiranno la cortesia;

perché ricorrono essi stessi al crimine.

Qualche volta, infatti, capita di leggere nei verbali che un imputato giustifica il suo furto affermando che aveva necessità di denaro per pagare l'avvocato per essere difeso in un procedimento.

Poiché, un difensore non deve tutelare l'« ipotetico diritto a delinquere » dell'imputato, ma vigila che egli sia giudicato nel rispetto della legge e dei suoi diritti civili, ne consegue che dovrebbe accertarsi della legittima provenienza del denaro che gli viene versato.

In sede di riforma fiscale potrebbe essere possibile attuare l'articolo 24, terzo comma della Costituzione, riconoscendo all'imputato « povero », ammesso al pa-

trocio gratuito, il diritto di scegliersi il difensore e stabilire per l'avvocato e procuratore scelto, qualora accetti l'incarico, il diritto di detrarre gli onorari e le competenze (nella cifra liquidatagli dal Giudice) dall'imposta che dovrebbe versare e al massimo fino alla concorrenza di essa, decurtandoli di una percentuale pari alla tassa che su di essi avrebbe dovuto versare se li avesse effettivamente incassati.

Ciò determinerebbe un salto di qualità della professione di penalista, dal quale la società trarrebbe sicuro giovamento.

Il problema della difesa del non abbiente, indipendentemente dalla validità o meno dell'idea espressa, dovrebbe essere, comunque, messo a fuoco da parte di un legislatore attento ai problemi di prevenzione della criminalità. Non ci si può non accorgere infatti che detto istituto può

essere un mezzo per impedire alla criminalità organizzata facili reclutamenti, per altro strumentali, ai propri fini specie in particolari condizioni economiche e sociali.

Tutto ciò, ed altro, dovrà essere sicuramente discusso nel quadro di una riforma sostanziale del processo penale e della legge professionale.

Altra ingiustizia fiscale è sicuramente quella che impedisce alla persona fisica la deduzione dall'imponibile della spesa sostenuta per difendersi anche quando, ad esempio, e i casi non sono rari, sia stato assolto.

È comunque evidente che se da un lato lo Stato giustamente richiede onestà contributiva, dall'altro non può richiedere un lavoro gratuito nel suo stesso interesse. Comunque, lo Stato non può continuare ad ignorare il problema.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del patrocinio dei non abbienti).

1. La presente legge abroga il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, concernente il gratuito patrocinio e istituisce il patrocinio dei non abbienti previsto dall'articolo 24, terzo comma della Costituzione.

Art. 2.

(Diritto all'ammissione).

1. Ai fini della presente legge è considerato non abbiente il nullatenente privo di reddito o che ne abbia uno non superiore al minimo pensionistico.

ART. 3.

(Facoltà e diritti dell'ammesso).

1. L'ammesso al patrocinio ha la facoltà:

a) di nominare, un difensore di fiducia e all'occorrenza, un perito, che accettino l'incarico, o in difetto averne designato uno d'ufficio senza onere finanziario a suo carico;

b) di essere esentato da ogni onere fiscale e spese di giustizia per il procedimento per il quale è stato ammesso.

ART. 4.

(Modalità generali di ammissione).

1. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 e abbia reperito un difensore di fiducia, anche delegando questi nel mandato, può chiedere, salvo il controllo dell'Intendente di finanza, avanti ad ogni giurisdizione amministrativa, civile, penale e alle sezioni di sorve-

glianza senz'altra formalità che la propria dichiarazione, al giudice che procede o designando, di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti.

2. All'ammissione provvede, a seconda dei casi, in via provvisoria, il pubblico ministero, o il giudice che istruisce il procedimento, sia esso civile o penale, il presidente del collegio giudicante, il capo dell'ufficio avanti il quale il procedimento pende in attesa di dibattimento.

3. La domanda, in sede civile, amministrativa, e davanti il giudice di sorveglianza e in sede di incidente di esecuzione, deve essere proposta con l'istanza o con lo stesso atto introduttivo del giudizio o nel primo atto difensivo. Può essere proposta anche successivamente qualora l'istante provi l'avvenuto mutamento delle proprie condizioni economiche.

4. In sede penale può sempre essere proposta.

5. Se è designato un avvocato appartenente ad un distretto diverso da quello nel quale si procede, questi ha facoltà di nominare un procuratore o un sostituto processuale.

6. Il non abbiente che, intendendo agire in sede civile o amministrativa o costituirsi parte civile, non abbia reperito un difensore di fiducia, può chiedere al presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori del Foro in cui intende agire, di designargliene uno.

7. Il difensore designato può declinare motivatamente l'incarico, se l'azione da intraprendere gli risulti palesemente infondata purché l'assistendo non sia un convenuto, un opponente o ricorrente.

8. In caso di rifiuto, il presidente dell'ordine informa il consiglio, il quale designa un altro difensore o respinge motivatamente la richiesta.

ART. 5.

(Obblighi del giudice e delle forze di polizia in relazione all'ammissione al patrocinio in sede penale).

1. In sede penale il pubblico ministero o il giudice che procede devono avvertire, a pena di nullità sanabile, l'imputato o

l'indiziato di reato, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale o in qualsiasi altro atto equipollente, che ha il diritto, se versa nelle condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge, di chiedere di essere ammesso al patrocinio dei non abbienti, precisando che questo gli conferisce la facoltà:

a) di nominarsi, senza onere finanziario a suo carico, salvo la loro accettazione, un difensore di fiducia e, all'occorrenza, un perito;

b) di sostituire l'eventuale difensore d'ufficio che gli viene, in difetto, designato a norma dell'articolo 128 del codice di procedura penale con uno di fiducia che abbia dichiarato la sua disponibilità a difenderlo, senza perdere l'ammissione al patrocinio dei non abbienti.

2. Le forze di polizia, ogni qualvolta fermino, arrestino, e comunque compiano un atto per il quale l'inquisito ha diritto di farsi assistere da un difensore, hanno l'obbligo di informarlo nei termini sopra esposti, dandone atto a verbale.

3. Qualora questi proponga anche oralmente la domanda e nomini un difensore di fiducia, quest'ultimo deve essere immediatamente avvisato anche oralmente, o via fono, dandone atto a verbale o nel rapporto.

4. Qualora l'istante non abbia un difensore devono richiedere al pretore o al pubblico ministero di turno o al magistrato che ha disposto l'atto la designazione di un difensore d'ufficio il quale deve essere avvisato con le stesse formalità previste per il difensore di fiducia.

ART. 6.

(Modalità di designazione del difensore d'ufficio).

1. La designazione del difensore d'ufficio del non abbiente, ammesso al patrocinio, deve avvenire, a pena di annullabilità sanabile, allorquando questi dichiara di non aver difensore di fiducia, unica-

mente tra gli avvocati e i procuratori che si siano dichiarati disponibili ad assumere difese di ufficio di non abbienti e risultino di turno, secondo gli elenchi stabiliti dagli ordini degli avvocati e procuratori il giorno della rubricazione del procedimento, o dell'arresto o del compimento di qualsiasi altro atto durante il quale l'imputato o l'indiziato abbia diritto di farsi assistere da un difensore. Il difensore designato può, per giustificati motivi, declinare l'incarico.

ART. 7.

(Ammissione dell'imputato irreperibile, latitante o contumace al patrocinio dei non abbienti).

1. L'imputato irreperibile, latitante o contumace che non abbia nominato un difensore si presume non abbiente ed è ammesso dal giudice che procede, contestualmente alla designazione del difensore d'ufficio, al patrocinio dei non abbienti, salvo il controllo dell'intendente di finanza. Qualora risulti abbiente si applica l'articolo 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

ART. 8.

(Controllo dei requisiti).

1. Il cancelliere del giudice, avanti il quale è avvenuta la provvisoria ammissione, deve darne entro 15 giorni notizia all'intendente di finanza competente per il territorio in cui si procede, indicando il difensore nominato di fiducia o d'ufficio ed eventualmente il perito che abbiano accettato, precisandone i dati fiscali.

2. L'intendente, udito l'intendente del luogo di residenza dell'ammesso, se diverso da quello in cui si procede, può opporsi depositando presso la cancelleria reclamo motivato entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione, qualora risulti, anche induttivamente, che l'ammesso, in via provvisoria, ha, nel momento in cui si procede, un reddito supe-

riore al limite previsto dalla legge o proprietà immobiliari.

3. Sul reclamo provvede, udite le parti, il giudice, avanti il quale si procede in camera di consiglio.

4. Trascorso detto termine senza reclamo, l'ammissione è considerata definitiva.

ART. 9.

(Esenzione degli atti da ogni imposta e dai diritti di cancelleria).

1. Gli atti, compiuti nell'interesse degli ammessi al patrocinio dei non abbienti e gli atti di chi chiede contestualmente in essi di esservi ammesso, sono esenti da ogni imposta e per essi non sono dovuti i diritti di cancelleria e le copie devono venire rilasciate gratuitamente.

2. Qualora l'ammissione venga respinta a seguito di accoglimento del reclamo dell'intendente di finanza, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, la parte è tenuta a corrispondere quanto avrebbe dovuto entro quindici giorni dalla comunicazione; in difetto, il cancelliere deve notificare parcella, immediatamente esecutiva, e deve provvedere al recupero coattivo.

3. Il rilascio gratuito delle copie in sede penale avviene su autorizzazione del giudice che procede o del presidente del collegio giudicante e deve essere limitato allo stretto necessario.

ART. 10.

(Dei compensi al difensore e al perito e verifica delle spese).

1. In sede civile e amministrativa il giudice, decidendo il procedimento, in caso di soccombenza dell'ammesso al patrocinio o di vittoria, qualora la parte avversa vi sia ammessa a sua volta, oppure stabilisca la compensazione delle spese, provvede a definire con la sentenza, secondo le tariffe forensi, tenendo presente la nota prodotta o in via forfet-

taria e equitativa se il difensore lo richieda, le procuratorie e gli onorari giudiziali e stragiudiziali dovuti al difensore o, all'occorrenza, al perito e ad accertare l'importo delle spese sostenute, purché sorrette da documentazione fiscalmente idonea e risultino adeguate.

2. Qualora nel corso di causa subentri transazione o la causa venga abbandonata o qualora vi sia stata pronuncia di condanna della controparte alla rifusione delle spese e questa venisse a risultare, in via esecutiva, nullatenente e comunque insolubile, il difensore dell'ammesso al patrocinio può chiedere la definizione delle proprie competenze ed onorari e la verifica delle spese al giudice avanti al quale pendeva il procedimento o che ha pronunciato la condanna che è diventata definitiva.

3. Questi provvede con ordinanza in camera di consiglio.

4. In sede penale e davanti alla sezione di sorveglianza provvede alla definizione delle competenze, degli onorari e delle spese il giudice che chiude una fase di giudizio.

5. Il compenso per la fase sommaria, a seconda dei casi, è definito alla fine della istruttoria formale o con la sentenza del dibattimento di primo grado.

6. Qualora l'ammissione al patrocinio sia avvenuta al fine della costituzione in giudizio della parte civile, viene provveduto analogamente a quanto sopra stabilito, qualora l'imputato sia assolto o risulti non abbiente. Il dispositivo della sentenza o l'ordinanza che definisce gli onorari, le competenze e verifica la legittimità delle spese viene comunicato dal cancelliere all'intendente di finanza entro quindici giorni dalla pronuncia.

7. Quando il difensore di un foro diverso da quello in cui si procede abbia nominato un procuratore o un sostituto, la nota di questi viene definita separatamente.

8. L'intendente, entro trenta giorni, può depositare reclamo presso la stessa cancelleria se considera eccessivo l'importo e le spese non detraibili.

9. Sul reclamo provvede il giudice in camera di consiglio, udite le parti interessate.

10. Il difensore o il perito possono analogamente proporre reclamo in camera di consiglio, purché ottengano dal loro ordine competente un preventivo parere positivo.

ART. 11.

(Compensazione delle parcelle definite).

1. I procuratori legali e gli avvocati o il perito hanno il diritto di compensare le parcelle, definite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, con le somme che debbono versare all'erario sia per l'IVA che per l'IRPEF trattenendole dall'importo.

2. Per quanto attiene all'IVA provvedono alla compensazione ad ogni scadenza, informandone, con apposita denuncia, l'ufficio competente.

3. Le somme compensate con l'importo dovuto per l'IVA sono considerate come entrate ai fini della relativa annuale denuncia IRPEF.

4. Quelle trattenute in compensazione dovute per l'IRPEF vengono considerate come entrate in quella dell'anno successivo.

5. Ad ogni denuncia compensativa vengono allegate le ordinanze o i dispositivi di sentenza, nei quali si definiscono i compensi, rilasciati per tale uso dalle cancellerie competenti in copie autentiche esenti da bollo e da diritti.

6. All'atto della compensazione i difensori e i periti sono tenuti ad inviare alle rispettive casse di previdenza, ai fini pensionistici, l'equivalente dell'importo delle marche previdenziali che avrebbero dovuto versare per ogni singola pratica e una fotocopia della denuncia inviata agli uffici competenti dichiarandola, sotto la loro responsabilità, conforme all'originale.

ART. 12.

(Decadenza dall'ammissione e sanzioni).

1. L'ammesso è dichiarato decaduto con ordinanza da notificarsi alle parti, da

parte del giudice che procede su richiesta dell'intendente di finanza che documenti, anche induttivamente, esser venute meno le condizioni di cui all'articolo 2.

2. A tale fine l'intendente tiene un registro degli ammessi e dispone periodici accertamenti.

3. In qualsiasi stato e grado del giudizio l'ammesso al patrocinio è tenuto, qualora vengano a mancare i requisiti, a comunicarlo alla cancelleria del giudice avanti il quale pende il procedimento.

4. In difetto è punito con l'ammenda fino a lire 200.000 o l'arresto fino ad un mese.

5. Il giudice che riceve la comunicazione lo dichiara decaduto con ordinanza da notificarsi al difensore e all'intendente.

6. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo in camera di consiglio entro trenta giorni dalla notifica.

7. I diritti acquisiti dai difensori e dai periti fino alla data della comunicazione di cui sopra rimangono salvi.

ART. 13.

(Obbligo del difensore di dichiarare somme percepite).

1. Il difensore o il perito, qualora percepiscano somme dall'ammesso o da altri per conto di esso, devono comunicarlo senza indugio alla cancelleria del giudice avanti al quale pende il procedimento producendo copia della fattura.

2. Il giudice che definisce, alla fine del procedimento, le procuratorie, gli onorari e le spese deve detrarre la somma dalla parcella dichiarando compensabile unicamente l'eventuale eccedenza.

3. I difensori o i periti, salve le conseguenze fiscali, che omettano la dichiarazione sono sottoposti a procedimento disciplinare presso i rispettivi ordini e, secondo la gravità dei casi, possono essere ammoniti, sospesi dall'assumere difese dei non abbienti, sospesi dalla professione per un periodo non superiore ai sei mesi. In caso di recidiva sono dichiarati decaduti dal diritto di prestare difese ai non abbienti e non possono più essere inclusi agli appositi elenchi.

ART. 14.

(Tenuta dei libri delle difese dei non abbienti).

1. I difensori o i periti che prestano difese nell'interesse di non abbienti debbono tenere:

a) una rubrica vidimata annualmente nelle forme di legge nella quale devono annotare, con numero progressivo, le generalità degli assistiti a tale titolo, il numero dei procedimenti, le curie in cui questi sono radicati e la data di archiviazione delle pratiche;

b) un registro nel quale devono essere indicati progressivamente gli estremi delle ordinanze o sentenze di definizione, con gli importi relativi, nonché la data, gli estremi e gli importi di ogni denuncia compensativa.

2. Gli importi non compensati nell'anno in corso possono esserlo negli anni successivi.

3. La somma complessiva che all'atto del pensionamento non risultasse compensata può esserlo, successivamente, in occasione delle future denunce IRPEF.

ART. 15.

(Calcolo delle somme non compensate per il pensionamento).

1. All'atto del pensionamento i difensori o i periti, a favore dei quali risultino dall'indicato registro somme non compensate per difese prestate, possono, versando i contributi previsti, chiedere che l'importo venga calcolato ai fini della liquidazione della pensione.

ART. 16.

(Successione nel diritto di compensazione).

1. In caso di morte dell'avente diritto, al diritto di compensazione subentrano gli eredi. Essi possono compensare anche la tassa di successione.

ART. 17.

(Ricorso per Cassazione).

1. Avverso i provvedimenti presi dal tribunale in camera di consiglio, è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorso con motivi contestuali avanti la suprema corte di cassazione che decide in camera di consiglio.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. Per i processi in corso, civili e amministrativi, e davanti alle sezioni di sorveglianza e in sede di esecuzione, la domanda di ammissione al patrocinio deve essere proposta, anche con delega al difensore, alla prima udienza utile.

2. Per i processi penali già fissati la domanda può essere proposta fino alla prima udienza.

3. Per i processi in corso, in qualsiasi fase essi si trovino, nel primo atto che viene comunicato all'imputato, deve essere specificato quanto previsto dall'articolo 5. Qualora l'imputato ne abbia i requisiti può, comunque, presentare immediata domanda, indicando il difensore che ha accettato o chiedendone la designazione di uno d'ufficio.

4. Per i latitanti, irreperibili, contumaci si provvede come all'articolo 6.

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.